



Ministero dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2017);

VISTO il decreto direttoriale 24 luglio 2020, prot. n. 1177, recante il "bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2019/2020", con il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Regolamento MIUR 10 agosto 2017, n. 130, e successive modifiche e integrazioni, il Ministero dell'Università e della ricerca ha provveduto a bandire il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, qui da intendersi interamente richiamato;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 15 settembre 2020, prot. n. 650, recante la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2019/2020, dei posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, nonché dei posti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 368/1999;

VISTO il decreto direttoriale 15 settembre 2020, prot. n. 1419, recante l'indicazione dei requisiti specifici che devono possedere i candidati al concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020 che intendono concorrere su contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti *ad hoc*;

VISTA la nota del 21 settembre 2020, prot. n. 609883, della Regione Emilia-Romagna, concernente la modifica di un requisito specifico richiesto ai candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per le scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma;

VISTA la nota del 28 settembre 2020, prot. n. 21607, con la quale Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto di provvedere, in aggiunta a quanto già comunicato con la precedente nota n. 18701 del 14 agosto 2020, e già recepito da questo Ministero nel decreto direttoriale prot. n. 1419/2020, all'integrazione dei requisiti di accesso ai finanziamenti aggiuntivi regionali;

VISTA la comunicazione *email* in data 29 settembre 2020, prot. in ingresso DGSINFS n. 26223, con la quale Università Cattolica del Sacro Cuore ha richiesto di riformulare uno dei requisiti specifici concernenti i due contratti aggiuntivi per la scuola di specializzazione in Pediatria finanziati dall'Istituto di San Marino (ISS – Istituto per la Sicurezza Sociale);

RITENUTO, pertanto, di procedere alle integrazioni e modifiche richieste;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la lettera e) dell'art. 2 del decreto direttoriale prot. n. 1419/2020, è sostituita dalla seguente:



Ministero dell'Università e della Ricerca

“e) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Emilia-Romagna per le scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma:

- impegno, dal conseguimento del diploma di specializzazione, a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale emiliano-romagnolo per un periodo pari almeno alla durata del corso di specializzazione frequentato;
- aver conseguito il diploma di Laurea in uno degli Atenei emiliano-romagnoli **ovvero essere residente nella Regione Emilia-Romagna alla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso**”.

Articolo 2

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l'art. 2, lett m) del decreto direttoriale prot. n. 1419/2020, è integrato con le seguenti ulteriori disposizioni:
 - **non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 5/1992 o ai sensi della L.R. n. 6/2020, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;**
 - **impegno del medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi e stipuli nel triennio successivo un nuovo contratto di formazione specialistica o che non adempia agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della L.R. n. 6/2020 a restituire il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali**

Articolo 3

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l'art. 3, n. 24, punto 2, del decreto direttoriale prot. n. 1419/2020, è modificato nel seguente modo:
 - *per n. 2 contratti aggiuntivi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, finanziati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino (RSM), è richiesto per i candidati:*
 - *il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza anagrafica ed effettiva nella Repubblica di San Marino da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando;*
 - *età non superiore a 40 anni al momento della domanda;*
 - *impegno a prestare servizio presso le strutture dell'ISS (RSM) per un periodo minimo di 10 anni dopo il conseguimento del diploma di specializzazione.*

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)